



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.16/TFT del 5/12/2022
Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 5/12/2022

ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVO

Fasc.122

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. M. Iannone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Proc. 10500/875 pfi21-22/PM/fm del 25.10.2022 (Campionato 3° Categoria – CE)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Girolamo Prtillo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valle:a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale; il sig. **Xhulio Balliu**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

3. il sig. **Pio Bernardo Gennaro**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; 4. il sig. **Giuseppe Casertano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; 5. il sig. **Dieye Makhou**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; 6. il sig. **Mario Gazzillo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; 7. il sig. **Manuel L'Aprèa**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; 8. il sig. **Mattiantonio Sgambato**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32,

comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; 9. la società **A.S.D. Valle** a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per il calciatore Xhulio Balliu due (2) giornate di squalifica; il calciatore Pio Bernardo Gennaro due (2) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Casertano tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Dieye Makhou due (2) giornate di squalifica; il calciatore Mario Gazzillo due (2) giornate di squalifica; il calciatore Manuel L'Aprèa due (2) giornate di squalifica; il calciatore Mattiantonio Sgambato due (2) giornate di squalifica; per il Presidente/ dirigente accompagnatore Sig. Girolamo Pratiello, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Valle la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 5.12.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.119

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. M. Iannone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero.

Proc.10428/870 pfi21-22/PM/ag del 25.10.2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Luca Tagliafierro**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Albanova Calcio: a.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

il sig. **Ferdinando Amato De Serpis**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Albanova Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il dirigente accompagnatore (non tesserato) Luca Tagliafierro della società A.S.D. Albanova Calcio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Ferdinando Amato De Serpis due (2) giornate di squalifica.

Così deciso in Napoli, in data 5.12.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.118

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. M. Iannone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero.

Proc.10087/865 pfi21-22/PM/ep del 21.10.2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Carmine Giabo**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della Società A.S.D. Perdifumo, oggi denominata ASD Akropolis 2021; per rispondere: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il dirigente accompagnatore (non tesserato) Carmine Giabo della società A.S.D. Perdifumo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione;

Così deciso in Napoli, in data 5.12.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.120

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. M. Iannone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero.

Proc. 10429/869 pfi21-22/PM/ag del 25.10.2022 (Campionato Under 19 Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Carlo Martino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100, già A.S.D. F.C. Viribus Somma100: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale; il sig. **Raffaele Di Palma**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100, già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; il sig. **Josè Fonseca Duarte Nirton**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100, già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; la società **A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100**, già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Josè Fonseca Duarte Nirton due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Carlo Martino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Raffaele Di Palma, la sanzione di mesi due di inibizione; per la società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed €100,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 5.12.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, 5 Dicembre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**